

Consiglio di Stato, Sezione V 13/06/1998 n. 831

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

In materia di contratti della Pubblica Amministrazione, i compiti della commissione di gara si esauriscono con la formazione della graduatoria che essa è tenuta a compilare sulla base degli elementi di valutazione offerti dai concorrenti entro il termine fissato dal bando; detta graduatoria è sempre provvisoria, giacché spetta all'organo competente ad approvarla, conferirle il connotato della definitività; pertanto, la commissione non può predisporre una graduatoria "provvisoria" da sottoporre alle osservazioni degli interessati per procedere, poi, alla stesura di quella definitiva.